

CONVENZIONE TRA I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO BERGAMO 4 – BERGAMO E DINTORNI AD EST PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRUBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO.

* * *

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____ presso il Palazzo Comunale di _____ ,

TRA

il Comune di **BERGAMO**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **AZZANO SAN PAOLO**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **CENATE SOPRA** codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **CENATE SOTTO**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **CURNO**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **GORLE**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **ORIO AL SERIO** codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **PEDRENGO** codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **PONTERANICA**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **RANICA**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **SAN PAOLO D'ARGON**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **SCANZOROSCIATE**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **SERiate**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **SORISOLE**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **STEZZANO**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **TORRE BOLDONE**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **TORRE DE' ROVERI**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **VILLA DI SERIO**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'art. 30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

VISTO

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare l'art.14 in virtù del quale l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

VISTA

- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

VISTO

- il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo adeguatamente conto, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

VISTO

- il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo economico recante "Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale";
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. recante il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione

dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

- l'art.37, comma 2, del D.L. 22-6-2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" che fa salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformità con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

CONSIDERATO

- che, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, gli enti sottoscrittori tutti appartenenti all'Ambito "Bergamo 4 – Bergamo e dintorni ad est" hanno, con provvedimenti adottati dai rispettivi organi deliberanti, provveduto ad individuare il Comune di Bergamo quale stazione appaltante e controparte contrattuale;
- che l'obiettivo della Convenzione è quello di definire le forme di consultazione degli Enti Contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie nell'ambito di una cooperazione tra Enti Pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di Servizio Pubblico comune a questi ultimi, al fine di raggiungere maggiori economie di scala ed un aumento dell'efficienza operativa nell'espletamento del compito istituzionale integrato di indirizzo e controllo reale del servizio di distribuzione Gas naturale nell'interesse della comunità che essi stessi rappresentano;
- che la funzione di indirizzo e di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ben può essere svolta dai singoli Enti locali, fornendo alla stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle esigenze di sviluppo della distribuzione del gas naturale nel territorio di riferimento;
- che la presente convenzione disciplina e delega le funzioni di Stazione Appaltante e di Struttura Tecnica di Supporto, limitatamente alla fase di gara, nonché disciplina le funzioni del Comitato di Monitoraggio e delega le funzioni della Controparte Contrattuale del Contratto di servizio in fase di esecuzione del servizio.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA GLI ENTI COME SOPRA RAPPRESENTATI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

PARTE PRIMA: PREMESSE E ALLEGATI

Art. 1: Premesse e allegati

1.1 Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

1.2 Sono documenti allegati: Allegato 1 "**Procedura di Validazione dei Documenti Tecnici**"; Allegato 2 "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Comitato di Monitoraggio**"; Allegato 3 "**Elenco dei Comuni dell'ATEM 4 e ripartizione costi attività in fase di gara**;

PARTE SECONDA: SOGGETTI, ORGANI COINVOLTI E RISPETTIVI COMPITI

Articolo 2: Soggetti Coinvolti e Organi di Supporto

2.1 I Soggetti coinvolti nella presente Convenzione sono:

- i **Comuni Concedenti**, identificati negli Enti Locali ricompresi nell'ambito "Bergamo 4 – Bergamo e dintorni ad Est";
- la **Stazione Appaltante**, identificata nel Comune di Bergamo;
- l'**Assemblea dei Comuni concedenti**, identificata nei Comuni Concedenti riuniti in forma assembleare.
- la **Controparte Contrattuale**, identificata nel Comune di Bergamo;

2.2 Gli Organi di Supporto coinvolti nella presente Convenzione sono:

- la **Struttura Tecnica di Supporto**, collegio rappresentante i Comuni Concedenti e il consulente, appositamente individuato, al fine di coadiuvare la Stazione Appaltante fino alla fase di gara, i cui compiti, composizione e funzionamento sono descritti nei successivi articoli 7,9 e 10;
- il **Comitato di Monitoraggio**, identificato nel collegio rappresentante i Comuni Concedenti al fine di coadiuvare la Controparte Contrattuale in fase di attuazione del servizio, i cui compiti, composizione e funzionamento sono descritti nei successivi articoli 8,11,12 e13, oltre che nell'allegato 2;

2.3 Il ruolo di Stazione Appaltante per lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara unica di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011, è delegato al Comune di Bergamo, in qualità di Comune capoluogo di provincia, che opera in luogo e per conto di tutti i Comuni deleganti compresi nell'Ambito.

Articolo 3: Comuni Concedenti

3.1 I Comuni Concedenti indicano i propri rappresentanti: nella Assemblea dei Comuni concedenti, nella Struttura Tecnica di Supporto e nel Comitato di Monitoraggio. Eventuali sostituzioni dei rappresentanti saranno comunicate all'Assemblea dei Comuni concedenti.

3.2 Ciascun ente convenzionato dovrà indicare, all'interno della propria struttura tecnica o amministrativa, un referente, con i relativi recapiti mail per le comunicazioni ordinarie ed ufficiali (mail di servizio e PEC) da inoltrare alla Stazione Appaltante. Ogni variazione dovrà essere comunicata entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi alla stazione Appaltante.

3.3 Fermo quanto indicato al punto 3.1, ai singoli Comuni Concedenti spettano, ai sensi del D.M. 226/2011, i seguenti compiti:

- reperire la Concessione in essere (Contratto di Servizio o Contratto di affidamento) con l'attuale Gestore/i del servizio di distribuzione Gas naturale;
- reperire e fornire la documentazione interna all'Ente necessaria a valutare l'esattezza e la correttezza di tutti i dati e le informazioni fornite dal gestore in relazione:
 - a) alle quote di impianto di proprietà del gestore stesso, del Comune o di terzi;

b) alle norme tecniche adottate nel corso degli anni per la realizzazione degli impianti su aree pubbliche per opere di urbanizzazione (sezioni di scavo e reinterro, fascia di rifacimento del manto stradale, ...);

- reperire e fornire la pianificazione urbanistica prevista nel Comune stesso;
- inviare la richiesta dei dati ai Gestori di cui all'art. 4 del D.M. 226/2011 e di ogni dato e specifica;
- fornire le indicazioni sulle esigenze di ammodernamento e/o ampliamento del servizio per l'elaborazione del Piano di Sviluppo minimo;
- I Comuni sottoscrittori delegano altresì la stazione appaltante ad effettuare procedura di selezione pubblica per l'affidamento del servizio di consulenza in merito agli adempimenti di tipo tecnico-amministrativo in carico alla stazione appaltante;
- collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione;
- impegnarsi ad inviare atti ed informazioni funzionali all'espletamento dei compiti conferiti alla stazione appaltante, con modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa;
- è facoltà degli enti sottoscrittori del presente accordo affidare, in forma singola o associata l'attività di verifica dello stato degli impianti di distribuzione, propedeutica alla redazione degli atti di gara, utilizzando pro quota la componente attribuita al singolo comune Qc;
- approvare i dati riferiti al proprio territorio amministrativo elaborati dalla Struttura Tecnica di Supporto, come all'art. 9.2, ai fini della predisposizione dei documenti per la gara. ;

3.4 Ai sensi e per l'effetto dell'articolo 4 del D.M. 226/2011, in caso di ritardi od omissioni, la Stazione appaltante sollecita e richiama i Comuni inadempienti. Se, in seguito a sollecito scritto, il Comune inadempiente non provvedesse a produrre quanto richiesto, ove l'inadempienza non sia riconducibile al mancato invio dei dati da parte del gestore uscente, il Comune di Bergamo diffiderà il Comune inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Nel caso di ulteriore inadempienza, la Stazione appaltante segnalerà i fatti alla Regione, nonché alle Autorità di vigilanza e controllo (AEEG). Eventuali danni causati dall'inerzia di detti Comuni saranno interamente addebitati agli Enti inadempienti.

Articolo 4: Stazione Appaltante

4.1 Alla Stazione Appaltante, individuata nel Comune di Bergamo, sono delegati:

- la richiesta dei dati ai Gestori di cui all'art. 4 del D.M. 226/2011 e di ogni dato e specifica solo nel caso i Comuni non abbiano provveduto, ai sensi dei precedenti punti 3.3 e 3.4, entro 60 gg. dalla richiesta del Comune di Bergamo. In tale ultima ipotesi, competerà in ogni caso alla Stazione appaltante, a far tempo dalla data di efficacia della presente convenzione, succedere ai Comuni nella richiesta dei predetti dati, richiedendo ulteriori dati e/o integrazioni documentali e/o ogni altra informazioni utile agli scopi previsti dalla legge;
- la procedura di selezione pubblica per l'affidamento del servizio di consulenza in merito agli adempimenti di tipo tecnico-amministrativo in carico alla stazione appaltante, come da delega dei Comuni sottoscrittori;
- la predisposizione e la pubblicazione degli atti di gara, in applicazione del D.M. 226/2011, anche sulla base degli atti della Struttura Tecnica di Supporto, come previsto negli articoli che seguono;
- i correlati rapporti con l'AEEG e con gli eventuali altri Enti Terzi coinvolti;

- la nomina della Commissione di Gara;
- la cura dello svolgimento della gara ed i rapporti con la Commissione di Gara;
- il supporto alle attività della Commissione di Gara e l'aggiudicazione definitiva della gara stessa, con ogni occorrente adempimento comunicativo e pubblicitario;

4.2 Alla Stazione Appaltante spetta anche la nomina della Commissione di gara e ne dà comunicazione all'Assemblea dei Comuni concedenti.

4.3 La Stazione Appaltante, dovrà inoltre dare informazione all'Assemblea dei Comuni concedenti circa lo stato delle attività relative all'espletamento della procedura di gara avvalendosi della struttura tecnica di supporto con particolare riferimento a: pubblicazione degli atti di gara, nomina della Commissione di Gara, aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara oltre ad ogni altra comunicazione attinente la gara stessa di rilevanza per i Comuni Concedenti.

4.4 La Stazione Appaltante inoltre:

- acquisisce dai Comuni convenzionati ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad esso conferito;
- gestisce l'eventuale contenzioso sia relativamente all'interpretazione, all'esecuzione della presente convenzione, sia l'eventuale contenzioso verificatosi in sede di gara.

Articolo 5: Assemblea dei Comuni concedenti

5.1 Tutte le decisioni di competenza dei Comuni Concedenti sono assunte dagli stessi in forma assembleare.

5.2 La convocazione dell'Assemblea avviene su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei Comuni concedenti, mediante convocazione inviata agli Enti sottoscrittori in forma scritta a mezzo PEC almeno 7 (sette) giorni prima della riunione stessa. Per ragioni di urgenza il termine di 7 gg può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

5.3 L'Assemblea dei Comuni Concedenti è presieduta dal rappresentante del comune di Bergamo ed è convocata almeno una volta all'anno.

5.4 L'Assemblea delibera i seguenti argomenti:

- Approvazione dello schema di contratto di servizio;
- Approvazione del VIR complessivo;
- Approvazione del Piano di Sviluppo complessivo;
- Modifica delle condizioni della Convenzione;
- Autorizzazione ad agire o resistere in giudizio;
- Rescissione del contratto con il gestore.

5.5 L'Assemblea dei Comuni concedenti si intende validamente costituita con la presenza di almeno 9 Comuni Concedenti, che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

5.6 Le decisioni dell'Assemblea dei Comuni concedenti sono prese a maggioranza determinata da almeno il 60% dei punti di consegna, al 31 dicembre dell'anno precedente, e dalla metà dei Comuni presenti alla seduta. Un provvedimento si considera approvato quando le due suddette condizioni risultano contemporaneamente soddisfatte.

5.7 E' consentita la partecipazione all'Assemblea e la votazione tramite delega senza alcuna limitazione. Le deleghe previste dalla presente convenzione comportano l'esercizio esclusivo dei compiti e delle funzioni delegate da parte dell'Ente delegato, ivi compresa l'adozione di ogni occorrente decisione, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi dei Comuni deleganti e con divieto di ogni duplicazione di attività. La delega dovrà essere conferita in forma scritta, avere data certa ed essere esplicitamente accettata.

Articolo 6: Controparte Contrattuale

6.1 Il ruolo di Controparte Contrattuale nel Contratto di Servizio, che ha il compito di curare ogni rapporto con il Gestore subentrante secondo il Contratto di Servizio sottoscritto dalle Parti, è delegato al comune di Bergamo che opera in luogo e per conto di tutti i Comuni Concedenti compresi nell'ambito.

6.2 La Controparte Contrattuale è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del Gestore Subentrante, dal Comitato di Monitoraggio come previsto dal successivo articolo 8.

6.3 In caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di servizio, la Controparte Contrattuale, previa determinazione dell'Assemblea dei Comuni Concedenti, assunta dalla maggioranza ponderata, in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune, dispone la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito.

6.4 In caso di contenzioso con il concessionario relativo al rapporto contrattuale, la legittimazione attiva e passiva spetta alla Controparte Contrattuale. L'autorizzazione ad agire o resistere in giudizio è deliberata dall'Assemblea dei Comuni concedenti che decide, con lo stesso atto, le modalità di ripartizione delle spese di giudizio.

6.5 Resta a carico della Controparte Contrattuale l'onere della segreteria e gestione amministrativa del Comitato stesso.

6.6 La Controparte Contrattuale può richiedere la convocazione del Comitato di Monitoraggio attraverso comunicazione scritta (PEC) al Presidente del Comitato per la trattazione di problematiche specifiche che necessitino di risposta in tempi ristretti.

Articolo 7: Compiti della Struttura Tecnica di Supporto

7.1 Alla Struttura Tecnica di Supporto è delegata la verifica dei dati forniti dai Gestori alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011 e/o agli Enti Locali Concedenti e sono inoltre delegate tutte le attività connesse alle successive richieste di integrazione dei dati medesimi presso i Gestori.

7.2 I dati reperiti dai Comuni e verificati dalla Struttura Tecnica di Supporto ed i dati reperiti direttamente dalla Struttura Tecnica di Supporto stessa, saranno approvati dai singoli Comuni Concedenti, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato n. 1.

7.3 In caso di rifiuto, anche parziale, dei Gestori di fornire i dati richiesti o di mancato rispetto, da parte dei medesimi, del termine perentorio di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del D.M. 06/09/2013, nonché in caso di disaccordo tra l'Ente locale concedente e i Gestori uscenti in relazione ai dati di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Struttura Tecnica di Supporto è delegata a procedere unilateralmente alle occorrenti valutazioni.

7.4 Sulla base dei dati reperiti e/o delle valutazioni di cui ai commi precedenti, la Struttura Tecnica di Supporto potrà redigere i conteggi per la determinazione del valore di rimborso di cui all'art. 5 del D.M. 226/2011 da sottoporre alla preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Comuni concedenti. Le stime approvate verranno sottoposte alla validazione della Stazione Appaltante, la quale ultima terrà i rapporti con l'AEEG e le altre Autorità amministrative competenti al riguardo. Quanto sopra fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 16 del D.M. 226/2011, dall'art. 4 comma 6 del D.M. 226/2011 e dall'art. 25 comma 7 del D.L. 1/2012.

7.5 La Struttura Tecnica di Supporto è altresì delegata, anche in collaborazione con la Stazione Appaltante, a predisporre:

- i documenti relativi alle linee guida programmatiche d'ambito di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 226/2011, con le relative giustificazioni;
- i documenti relativi agli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, di cui all'art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011;
- gli elaborati necessari all'espletamento della gara di cui all'art. 9, comma 6 del medesimo Decreto.

7.6 Per le finalità delegate, la Struttura Tecnica di Supporto terrà ogni occorrente rapporto con i Comuni Concedenti.

7.7 La Struttura Tecnica di Supporto dovrà inoltre dare informazione mediante frequenti relazioni alla Stazione Appaltante circa le attività in corso.

Art. 8: Compiti del Comitato di Monitoraggio

8.1 Il Comitato di Monitoraggio è costituito ai sensi dell'art. 2 commi 5 e 7 del D.M. 226/2011, ed ha il compito di coadiuvare la Controparte Contrattuale nella funzione di vigilanza e controllo in seguito all'affidamento al nuovo gestore.

8.2 Il Comitato di Monitoraggio delegato dai Comuni Concedenti svolge la funzione di:

1. controllo e vigilanza nei confronti del Gestore del servizio di distribuzione gas ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio stesso;
2. verifica e coadiuva le attività della Controparte Contrattuale.
3. segnala situazioni o problematiche inerenti la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale alla Controparte Contrattuale, può inviare, a tal proposito raccomandazioni e richieste di informazioni;
4. segnala all'Assemblea dei Comuni concedenti eventuali ripetute inadempienze del gestore al fine di valutare la risoluzione contrattuale;
5. individua soluzioni per comporre bonariamente le controversie che dovessero insorgere tra le parti;
6. promuove ogni altra iniziativa ritenuta utile a garantire l'esatto adempimento degli impegni derivanti dalla normativa e di quelli assunti con la presente convenzione.

8.3 Al Comitato di Monitoraggio è affidato altresì il compito di valutare il Contratto di Servizio definitivo che verrà sottoscritto tra il Gestore e la Controparte Contrattuale.

PARTE TERZA: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI SUPPORTO

Articolo 9 : Struttura Tecnica di Supporto: Composizione e nomina

9.1 La **Struttura Tecnica di Supporto** svolge le funzioni di cui al precedente art. 7.

9.2 Alla **Struttura Tecnica di Supporto** è affidato il compito di valutare tutti i documenti preparatori attinenti la gara.

9.3 Alla **Struttura Tecnica di Supporto** sono altresì affidate le seguenti funzioni:

- la tempestiva informazione verso i Comuni Concedenti di tutte le decisioni e dei provvedimenti assunti.

9.4 L'Assemblea dei Comuni concedenti nomina una **Struttura Tecnica di Supporto** , i cui componenti saranno scelti dagli Enti Concedenti medesimi, in numero massimo di sei.

9.5 I componenti della **Struttura Tecnica di Supporto** dovranno essere nominati al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Convenzione . Eventuali sostituzioni dovranno analogamente essere approvate dall'Assemblea dei Comuni.

9.6 Fa parte di diritto della **Struttura Tecnica di Supporto** il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato dalla Stazione Appaltante. Al Comune di Bergamo spetta la nomina di un ulteriore componente. I rimanenti componenti della Struttura Tecnica di Supporto saranno indicati dai Comuni concedenti raggruppati secondo criteri geografici:

a) fascia a sud di Bergamo (Curno, Stezzano, Azzano San Paolo e Orio al Serio);

b) fascia 1 ad est di Bergamo (San Paolo d'Argon, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Torre de' Roveri, Scanzorosciate);

c) fascia 2 ad est di Bergamo (Seriate, Pedrengo, Gorle e Villa di Serio)

d) fascia a nord est di Bergamo (Torre Boldone, Ranica, Ponteranica, Sorisole)

9.7 Il Presidente della Struttura Tecnica di Supporto sarà nominato dalla Struttura medesima in sede di prima riunione.

9.8 La Struttura Tecnica di Supporto, così costituita, delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno quattro rappresentanti.

9.9 La **Struttura Tecnica di Supporto**, così costituita verrà integrata da rappresentanti del consulente individuato come previsto al punto 3.3 e 4.1.

Articolo 10: Funzionamento della Struttura Tecnica di Supporto

10.1 La **Struttura Tecnica di Supporto** è convocata dal Presidente, la prima riunione è presieduta dal RUP, tramite mail con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni; in caso di particolari necessità la partecipazione può avvenire anche tramite l'utilizzo di videoconferenza o strumenti equivalenti.

10.2 La **Struttura Tecnica di Supporto** è convocata dal Presidente, che la convoca comunque ogni volta lo ritenga opportuno. In caso di urgenze la Struttura può essere convocata dal Presidente con preavviso ridotto a 24 (ventiquattro) ore qualora lo stesso ne ravvisi la necessità. Le convocazioni avverranno a mezzo mail.

10.3 E' facoltà dei membri della **Struttura Tecnica di Supporto**, nel caso raggiungano la quota di almeno un terzo dei rappresentanti ed entro 10 (dieci) giorni solari dall'assunzione della determinazione, richiedere di sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Comuni Concedenti una disposizione assunta a maggioranza dei presenti dalla **Struttura Tecnica di Supporto** stessa.

10.4 La **Struttura Tecnica di Supporto** valuta con la maggioranza semplice dei presenti in tutti i casi.

10.5 Il verbale delle riunioni della **Struttura Tecnica di Supporto**, validato dal Presidente, sarà comunicato ai Comuni Concedenti ed alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica.

Articolo 11: Comitato di Monitoraggio

11.1 Ai sensi dell'art. 2 commi 5 e 7 del D.M. 226/2011, in seguito all'affidamento al nuovo gestore, si costituirà un Comitato di Monitoraggio composto da 10 membri individuati dall'Assemblea dei Comuni concedenti dell'Atem. I componenti non dovranno aver intrattenuto rapporti a qualsiasi titolo con il gestore del servizio affidato o con altri enti o società a questi collegati.

11.2 Oltre alla presidenza del Comitato di Monitoraggio al Comune di Bergamo spetta la nomina di tre ulteriori componenti. I rimanenti componenti del Comitato di Monitoraggio, nel numero di sei, saranno proposti dai Comuni concedenti e nominati dall'Assemblea dei comuni concedenti per votazione: i voti espressi da ciascun comune concedente avrà peso proporzionale ai punti di riconsegna.

11.3 L'Assemblea dei Comuni concedenti, almeno trenta giorni lavorativi prima della sottoscrizione del contratto nomina i componenti del Comitato di Monitoraggio al fine di coadiuvare la Controparte Contrattuale nelle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2011.

11.4 Il Comitato di Monitoraggio sarà presieduto dal rappresentante del Comune di Bergamo. Il Presidente convoca il Comitato, redige l'ordine del giorno, cura la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato nonché ogni altra documentazione necessaria per lo sviluppo dei lavori. In caso di impedimento o di assenza del rappresentante di uno dei membri, potrà essere nominato un sostituto che dovrà raccogliere le relative deleghe e parteciperà alla seduta del comitato.

11.5 I componenti del Comitato di Monitoraggio non percepiranno alcuna indennità per la partecipazione agli incontri, salvo quanto previsto al successivo art.18.2 e comunque previa delibera del proprio ente di designazione.

11.6 Il Comitato ed i suoi componenti non possono sostituire la Controparte Contrattuale nelle prerogative e nei compiti a questa spettanti.

Articolo 12: Riunioni del Comitato di Monitoraggio

12.1 Il Comitato di Monitoraggio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa un rappresentante della Controparte Contrattuale il quale relaziona al Comitato circa l'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte al fine dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla conduzione dello stesso.

12.2 La Controparte Contrattuale svolge le funzioni di Segreteria del Comitato e mette a disposizione mezzi e locali. Il Comitato di Monitoraggio delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno otto rappresentanti.

12.3 Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e alla Convenzione obbligano tutti gli enti concedenti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13: Regolamento di Funzionamento del Comitato di Monitoraggio

13.1 Il Comitato di Monitoraggio è convocato dal Presidente tramite mail con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni; in caso di particolari necessità la partecipazione può avvenire anche tramite l'utilizzo di videoconferenza o strumenti equivalenti.

13.2 Il Comitato di Monitoraggio approva con la maggioranza semplice dei presenti in tutti i casi.

13.3 Il Comitato adotta un Regolamento (allegato 2) di organizzazione e funzionamento e può operare senza particolari formalità.

13.4 I nominativi dei componenti del Comitato di Monitoraggio nonché il Regolamento adottato e i suoi aggiornamenti vengono comunicati al Gestore ed alla Controparte Contrattuale; eventuali modifiche saranno comunicate entro 5 (cinque) giorni lavorativi alle Parti.

PARTE QUARTA: FASE DI GARA

Articolo 14: Bando di Gara e Contratto di Servizio

14.1 Il bando di gara e il relativo disciplinare vengono predisposti attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo allegati al DM 12 novembre 2011 n° 226. La Struttura Tecnica di Supporto provvede altresì a predisporre la bozza di contratto di servizio, di cui al DM del Ministero dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013 .

14.2 Lo schema di contratto di servizio, il bando ed il disciplinare di gara, prima della loro pubblicazione, sono approvati dalla Stazione Appaltante oltre che dalla Assemblea dei Comuni concedenti.

14.3 Compete inoltre al Comune di Bergamo, in qualità di stazione appaltante, effettuare le comunicazioni di cui all'art. 9 comma 2 del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e ciò nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con deliberazione 21 marzo 2013 113/2013/R/gas.

Articolo 15: Specifiche del Bando di Gara

15.1 Nell'individuazione delle condizioni economiche oggetto di gara, la stazione appaltante dovrà prevedere l'impegno per il distributore di realizzare, anche nei Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti.

Articolo 16: Commissione di Gara: Criteri di Scelta, Nomina e Assistenza

16.1 La nomina e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta a cura della Stazione Appaltante.

16.2 La Commissione di Gara è composta da 5 (cinque) esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi pubblici locali. I commissari sono scelti fra professionisti iscritti da almeno dieci anni negli Albi Professionali o laureati con almeno dieci anni di esperienza nel settore del gas presso Imprese e/o Istituzioni o professori universitari di ruolo, ai sensi dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, del D.M. 226/2011.

16.3 La Commissione di Gara sarà definitivamente sciolta all'aggiudicazione definitiva del servizio di distribuzione GAS secondo le modalità espresse dal D.M. 226/2011.

16.4

PARTE QUINTA: ACCORDI GENERALI

Articolo 17: Rapporti Finanziari

17.1 La copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara e gli oneri sostenuti dagli Enti locali per le attività connesse alla valutazione del valore di rimborso delle reti, inclusi gli accessi agli impianti e la predisposizione delle valutazioni di dettaglio, è interamente posta a carico del gestore uscente ai sensi D.M. 226/2011.

17.2 I costi di svolgimento delle attività delegate dai Comuni Concedenti in fase di gara, determinati ai sensi delle citate delibere dell'AEEG, ammontanti per la quota Qc a euro 404.353, 55, saranno disponibili per ogni amministrazione concedente nella misura indicata nell'allegato 3 e finalizzata alle attività di competenza dei comuni concedenti.

17.3 La quota spettante per le attività proprie della Stazione Appaltante, Qa, ammontante ad euro 159.589,11, sono di competenza del Comune di Bergamo e saranno disponibili per le funzioni centralizzate.

Articolo 18: Gestione del Servizio – Oneri

18.1 Il corrispettivo annuale di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. 226/11, come specificato dall'art. 26 dello schema di Contratto Tipo approvato dall'AEEG con delibera 514/2012, spetta nella misura del 20% ai Comuni dell'Atem "Bergamo 4 – Bergamo e dintorni ad Est" e nella misura del 80% alla Controparte Contrattuale (delegato).

18.2 La quota del 20% a favore dei Comuni Concedenti costituisce rimborso per le attività del Comitato di Monitoraggio.

Articolo 19: Concessioni in essere

19.1 Con riferimento ai Comuni che precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni citate in premessa abbiano provveduto singolarmente, con procedura di gara, all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, il gestore d'Ambito subentrerà nella gestione alla scadenza delle relative concessioni. Fino a tale data il rapporto tra il singolo Comune ed il concessionario in essere resta regolato dal relativo contratto di servizio.

PARTE SESTA: GESTIONE DEL CONTENZIOSO – DURATA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20: Gestione del Contenzioso

20.1 Il Comune di Bergamo è delegato ad assumere funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

20.2 Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i Comuni dell'Atem "Bergamo 4 – Bergamo e dintorni ad Est" in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun Ente, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire.

20.3 Nel caso in cui uno dei Comuni facenti parte dell'Atem "Bergamo 4 – Bergamo e dintorni ad Est" dovesse affrontare un contenzioso con il gestore del servizio, il Comune capofila fornirà ogni utile informazione e collaborazione che possa sostenerlo in sede di giudizio.

Articolo 21: Durata

21.1 Il presente accordo scadrà contemporaneamente alla scadenza dell'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di gas naturale.

21.2 Tenuto conto delle finalità della presente convenzione e al fine di garantire il regolare espletamento di tutte le attività in essa previste, E' ESCLUSA la facoltà degli enti locali di recedere dalla convenzione.

Articolo 22: Obbligo di Riservatezza

22.1 Ciascuna delle Parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbliga a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.

22.2 L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa, e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

Articolo 23: Controversie

23.1 Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Articolo 24: Rinvio

24.1 Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali ed in materia di affidamento, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e del servizio di distribuzione del gas naturale.

Articolo 25: Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente incluso nella presente convenzione si rimanda alla normativa attualmente in vigore ed alle deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas inerenti tale procedura.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art 16 della tabella allegato B del DPR n° 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.